



CONFINDUSTRIA BERGAMO

Avviso comune sui contratti di solidarietà tra Confindustria Bergamo e le segreterie confederali di CGIL, CISL UIL

In considerazione del perdurare della crisi economica che coinvolge parte del sistema manifatturiero bergamasco con preoccupanti ripercussioni sul versante occupazionale, e in continuità con il protocollo d'intesa del 6 aprile 2009 per il rilancio delle aree di crisi della provincia, le parti condividono la necessità, nella prospettiva di una prossima ripresa produttiva, di interventi sulla tutela dell'integrità del tessuto industriale locale al fine di salvaguardare le competenze professionali e i livelli di occupazione nelle imprese e nei diversi settori manifatturieri.

Nell'ambito di un monitoraggio costante dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari e dell'implementazione di politiche attive del lavoro tese all'occupabilità dei lavoratori coinvolti, le parti hanno approfondito, attraverso un gruppo tecnico paritetico le modalità tecnico-operative per un migliore ed adeguato utilizzo dello strumento del contratto di solidarietà, attraverso una scheda tecnica che illustra l'applicabilità dei contratti di solidarietà e le conseguenti opportunità e vincoli previsti dalla vigente normativa legislativa.

La scheda tecnica è parte integrante del presente avviso comune e verrà diffusa con una nota congiunta alle imprese e alle rappresentanze sindacali del territorio.

Le parti intendono sviluppare e favorire, compatibilmente con le specifiche situazioni aziendali ed i vincoli normativi, l'applicazione dei contratti di solidarietà difensivi considerandoli strumenti utili e importanti per tutelare e mantenere il patrimonio umano e professionale presente nelle imprese coinvolte dalla crisi economica.

Le parti concordano di costituire una commissione paritetica al fine di monitorare il livello di applicazione dei contratti di solidarietà nelle imprese industriali e di agevolare l'utilizzo quando compatibile con le esigenze aziendali, anche attraverso un ruolo di assistenza, a richiesta, sulle eventuali interpretazioni normative e contrattuali in riferimento a specifici casi. In relazione alle procedure di approvazione ministeriale e ai ritardi relativi alle procedure di rimborso degli sgravi contributivi, le parti coinvolgeranno le istituzioni e le rappresentanze politiche del territorio per una maggiore tempestività e agibilità dell'istituto legislativo.

Le parti procederanno a diffondere congiuntamente agli organi di informazione, con modalità condivise, i contenuti della presente intesa.

Bergamo, 29 aprile 2010

Unione degli Industriali della Provincia
Sede di Bergamo
Via G. Carnozzi, 70 - 24121 Bergamo
Telefono 0352751111
Fax 035235624
www.unindustria.bg.it
Codice Fiscale: 80021750163
Sede di Treviglio
Via P. Nenni, 4 - 24047 Treviglio
Telefono 036348298
Fax 0363595531

**CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI
PER IMPRESE RIENTRANTI NEL CAMPO CIGS -
L. 19 DICEMBRE 1984, N. 863, DISCIPLINA
SEGUENTE E PRASSI AMMINISTRATIVA CORRELATA**

FONTI PRINCIPALI

DL 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con L. 19 dicembre 1984, n. 863; L. 23 luglio 1991, n. 223; DL 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con L. 28 novembre 1996, n. 608; DL 1 luglio 2009, n. 78 convertito con L. 3 agosto 2009, n. 102; DI n. 49281 del 18 dicembre 2009; DI n. 48295 del 17 novembre 2009; DM n. 48448 del 10 luglio 2010; Min. Lav. e Prev. Soc. Circolare n. 33 del 14 marzo 1994; Min. Lav. e Pol. Soc. Nota n. 10195 del 9 giugno 2009; Min. Lav. e Pol. Soc. Nota n. 1879 del 21 gennaio 2010; Circolare Inps n. 210 del 16 settembre 1993; Circolare Inps n. 212 del 13 luglio 1994; nota MLPS n.3558 del 8 febbraio 2010; Messaggio Inps n. 8097 del 22 marzo 2010.

OPPORTUNITÀ

DURATA:

- a) È stabilito un limite massimo di durata di 24 mesi prorogabili di un ulteriore periodo massimo di 24 mesi (art. 1, c. 2 DL 726/84 e art. 7, c. 1 DL 536/87).
- b) Non è prevista una durata minima per l'attivazione del CdS (DM 48448/09).

BENEFICI ECONOMICI - PARTE DATORE:

- a) Sgravio per 24 mesi della contribuzione per lavoratori interessati pari al 25% o al 35% a condizione che le riduzioni di orario risultino superiori rispettivamente al 20% e al 30% dell'orario di lavoro contrattuale (art. 6, c. 4 DL 510/96).

BENEFICI ECONOMICI - PARTE LAVORATORI:

- a) L'integrazione al reddito dei lavoratori interessati è pari al 60% della retribuzione persa, senza applicazione dei massimali mensili.
- b) Per il biennio 2009-2010, l'integrazione al reddito dei lavoratori interessati è aumentata del 20%, arrivando quindi all'80% (art. 1, c. 6 DL 78/09), entro specifici limiti generali di spesa.
- c) L'integrazione riguarda anche gli elementi di retribuzione indiretta (Circ. Inps 212/94).

ESCLUSIONE CONTRIBUTO ADDIZIONALE:

Le somme di integrazione salariale non sono soggette a contribuzione addizionale (art. 8, c. 8 DL 21 marzo 1988, n. 86).

CUMULO CDS E CIG:

- a) CIGO: compatibile salvo l'idoneità dagli eventi legittimanti l'intervento e che gli stessi si differenzino sostanzialmente dalla situazione per la quale è concesso il trattamento di integrazione salariale (Circ. Inps 210/93).

VINCOLI

ELENCHI NOMINATIVI:

Al CdS deve essere allegato, costituendone parte integrante, l'elenco nominativo dei lavoratori in solidarietà con rispettiva qualifica, data di assunzione, distinzione per unità produttive e per reparti. Per ogni lavoratore deve essere concordata una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile, anche diversificata, dettagliatamente specificata nel contratto. Fermo restando il numero degli stessi, l'eventuale variazione dei nominativi interessati deve essere prevista nell'accordo o, se successiva alla stipula, deve formare oggetto di specifico accordo integrativo tra le parti da trasmettere al Ministero del Lavoro e all'Inps (Circ MLPS 33/94).

LIMITI AI BENEFICI ECONOMICI:

Recentemente emanato e pubblicato in G.U. il provvedimento per la copertura finanziaria dei nuovi massimali di integrazione (DI 48295/09), sono state determinate le nuove modalità di conguaglio degli importi (Messaggio Inps 8097/2010). Permane, tuttavia, con riferimento ai singoli CdS, incertezza circa la copertura della differenza dell'aumento del 20% (Mag Inps 8097/10). Inoltre gli sgravi contributivi attualmente fruibili - con procedura di rimborso - sono relativi solo ai CdS sottoscritti entro il 31/12/2005 (Nota Min. Lav. 29/10/2008 e Circ. Inps 48/09).

VARIAZIONI ORARIE:

- a) La possibilità di derogare in diminuzione la riduzione di orario pattuita e le relative modalità applicative devono essere previste nel CdS.
- b) Viene esclusa la possibilità di derogare in aumento la riduzione di orario, per la quale eventualità è necessaria la stipulazione di un nuovo CdS (art. 4, c. 4 DM 48448/09).

[Handwritten signature]

Rel. All.

[Handwritten mark]

b) CIGS: è consentito il cumulo dei benefici nella medesima unità produttiva, purché i lavoratori interessati siano diversi, nei casi di interventi per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, ovvero per crisi, alle condizioni di cui al DM 23 dicembre 1994. Si precisa che la coesistenza tra CdS e CIGS è tassativamente esclusa in caso di cessazione d'attività salvo che la cessazione medesima non riguardi un settore d'azienda, uno o più stabilimenti o parte di essi distinti da quelli oggetto di CdS (Nota MLPS 10195/09).

NON PIÙ VINCOLANTE ANDAMENTO ULTIMI DUE ANNI:

Le ragioni delle eccedenze dalle quali consegue il ricorso al CdS non devono più essere valutate con riferimento all'andamento del biennio precedente (DM 46448/09).

UTILIZZO LAVORATORI IN PROGETTI DI FORMAZIONE:

I lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà possono essere utilizzati in progetti di formazione e riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni e servizi connessa all'apprendimento secondo la disciplina del DI 49281/09 (art. 1, c. 2 lett. c).

POSTICIPO ASSUNZIONI OBBLIGATORIE:

Sono posticipati gli obblighi di assunzione obbligatoria per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale (art. 3, c. 5 L. 12 marzo 1999, n. 68).

MATURAZIONE TFR A CARICO AZIENDA:

Le quote di Tfr vengono calcolate sulla base dell'intera retribuzione, permanendo temporaneamente in carico al datore di lavoro e sono riscattabili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Le quote di trattamento sono accantonate con addebito a carico Inps (Circ. Inps 212/94).

MATURAZIONE RATEI (FERIE, EX FESTIVITÀ, ROL, 13^o):

Maturazione a carico azienda parametrata all'effettivo orario di lavoro prestato (Circ. Inps 212/94).

LAVORO STRAORDINARIO:

Salvo che l'impresa non dimostri esigenze straordinarie e sopravvenute collegate all'attività, non è ammesso il ricorso a lavoro straordinario per i lavoratori in solidarietà (art. 4, c. 5 DM 46448/09).

BLOCCO LICENZIAMENTI COLLETTIVI:

In vigenza di CdS non sono ammessi, in riferimento al personale interessato dalla riduzione di orario, né licenziamenti per riduzione di personale ex art. 24 L. 223/91 (art. 1 comma 1 L. n.863/1984) né licenziamenti individuali motivati dall'esigenza di riduzione di personale, in quanto non riconducibili al disposto dell'art.3 della Legge n.804/1966 (Cass. n.637/1998), quand'anche tali interventi - individuali o collettivi - siano inseriti in piani sociali o di supporto alla ricollocazione ancorché condivisi in sede sindacale.

PARAMETRAZIONE RIDUZIONE SU BASE SETTIMANALE:

La riduzione di orario praticata dai lavoratori in contratto di solidarietà non può eccedere, come media collettiva settimanale, il 60% dell'orario di lavoro contrattuale. Per il singolo lavoratore può quindi essere concordata una riduzione dell'orario di lavoro anche superiore al 60% (art. 4, c. 3 DM 46448/09 e nota MLPS n.3558 del 8/2/2010).

COMPUTO PERIODO CdS SU CIG:

Salva la deroga nel caso in cui il CdS abbia la finalità di strumento alternativo alla dichiarazione di mobilità ex art. 4, L. 223/91 (art. 7, DM 46448/09), i trattamenti straordinari di integrazione salariale vengono computati congiuntamente, ponendosi come limite massimo una durata complessiva pari a 36 mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato (art. 1, c. 9 L. 223/91).


RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO:

Le somme di integrazione salariale sono ridotte in misura convenzionalmente pari all'aliquota contributiva (attualmente 5,84%) a carico del personale apprendista (art. 26 L. 41/86).

Le parti sottoscritte verificheranno con i competenti uffici della Provincia di Bergamo, Assessorato al Lavoro, la disponibilità di fondi provinciali per iniziative formative specificamente riferite al personale in solidarietà, dandone successivamente diffusione e - all'occorrenza e compatibilmente con le risorse pubbliche ed i relativi vincoli di spesa - chiedendo di incrementare tale disponibilità; verificheranno inoltre con il Ministero del Lavoro, a richiesta, specifici quesiti di carattere generale sulla possibilità di adottare particolari forme di flessibilità nella gestione dei tempi di lavoro del personale interessato dal contratto di solidarietà qualora sussistano dubbi di legittimità.

Letto, confermato e sottoscritto

Copindustria Bergamo



OOSLL

